



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

PARTE SPECIALE P

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ
INDIVIDUALE⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Aggiornati alla Legge 29 ottobre 2016, n. 199



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Parte speciale P

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La "parte speciale P" è dedicata alla trattazione dei reati contro la personalità individuale così come individuati nell'art. 25 *quinquies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le "macro aree" sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i "protocolli di prevenzione" attuati all'interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. "processi strumentali", i "principi generali di comportamento" e i "compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione "una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001".

Sebbene non si possano escludere casi in cui la Società persegua finalità illecite connesse alla tratta di persone ovvero a reati di pedopornografia, si ritiene che profili di rischio maggiormente rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231 possano ravvisarsi soprattutto con riferimento ai casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

La forma di concorso che presenta per gli esponenti societari maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento e/o gestione di risorse finanziarie di soggetti che pongano in essere le attività menzionate dal decreto.

Affinché possa configurarsi un concorso nel reato è necessario che tale condotta si risolva quanto meno in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

Può configurarsi, a titolo esemplificativo, un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di riduzione in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, commessi da terzi nel caso in cui la società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento delle prostitute o lavoratori non regolari, ovvero favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento. Relativamente ai reati volti alla repressione della pedofilia, potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile commessi da terzi nel caso in cui la società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per l'acquisto della strumentazione per la realizzazione di opere fotografiche ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione del finanziamento.



1. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01)

1.1 Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

1.1.1 Testo della norma del Codice Penale ⁽²⁾

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

1.1.2 Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.1.3 Descrizione

La nozione di riduzione in schiavitù qui espressa è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi "di fare" imposti mediante violenza fisica o psichica. La norma non attribuisce rilevanza solo alla condotta di riduzione, ma anche a quella di mantenimento in schiavitù o servitù.

È richiesta, in capo all'agente, la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una cosa, oggetto di diritti patrimoniali, di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servizi, a essere prestata, ceduta o venduta. Nel caso in cui una persona giuridica dovesse essere responsabile di delitti contro la personalità individuale, sono previste sanzioni pecuniarie ed interdittive; in particolare, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'associazione o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione.

1.1.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà associativa:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (ai fini dell'art. 600 c.p., la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione hanno luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona).
- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione

⁽²⁾Così come modificato dalla L. 2 luglio 2010, n. 108 e dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.



continuativa al fine di sfruttarne la prostituzione ovvero di sottoporre la persona medesima al prelievo di organi.

1.2. Art. 600-bis: Prostituzione minorile

1.2.1. Testo della norma del Codice Penale ⁽³⁾

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) Favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

1.2.2. Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa, anche da un minore.

1.2.3. Descrizione

Questa norma e le seguenti hanno il fine di tutelare l'integrità fisico-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della persona.

Il soggetto passivo è il minore.

Il legislatore non fornisce una definizione di prostituzione, anche se si è consolidato il concetto che la identifica in una dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro. Se non ci sono dubbi sulla sinallagmaticità del rapporto, non è, invece, chiaro il concetto di “prestazione sessuale”. Da qui il problema della qualificazione delle esibizioni oscene (ove vi è assenza di contatto fisico col cliente) o del semplice bacio come atto sessuale o meno.

Il primo comma punisce le condotte di “reclutamento” del minore e di “induzione” alla prostituzione dello stesso. Il primo termine, previsto altresì nella legge Merlin, fa riferimento all'arruolamento, nonché all'ingaggio per l'esercizio della prostituzione, essendo sufficiente in tal senso il collocamento della vittima nella disponibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dall'attività stessa di prostituzione. Col termine di “induzione” si intendono, invece, tutti quei comportamenti di persuasione, convincimento, determinazione della decisione di prostituirsi.

Il secondo comma disciplina le ulteriori condotte di “favoreggiamento”, “sfruttamento”, “gestione”, “organizzazione” o “controllo della prostituzione” e, significativamente, termina infine con una norma di chiusura generale volta a punire le attività che, diversamente classificabili, determinino un profitto per il soggetto attivo.

Col termine “favoreggiamento”, dopo la legge Merlin, si tende a comprendere qualsiasi condotta che si risolva nel consentire o nell'agevolare l'esercizio della prostituzione. Per quanto concerne lo “sfruttamento”, questo consiste nel prelevare o ricevere sui ricavi della prostituzione utilità, pur sempre economiche, ancorché non necessariamente consistenti in denaro. Mentre con il termine “gestione” si fa riferimento alle attività di amministrazione necessarie e sufficienti affinché possa essere esercitata la prostituzione dei minori, con il termine “organizzazione” si intende la predisposizione, programmazione e coordinamento dei mezzi e soggetti per l'esercizio dell'anzidetta attività. Per quanto riguarda il “controllo”, questo consiste nelle attività di sorveglianza, vigilanza, direzione, comando.

⁽³⁾ Così come modificato dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172.



La fattispecie in questione disciplina infine un'ipotesi residuale, tramite la generica condotta indicata nel "trarne in altro modo profitto". Con la stessa si intendono tutti quei comportamenti che, in qualsiasi modo, agevolano o profittano della prostituzione del minore.

1.2.4. Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che reclutano o inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favoriscono, sfruttano, gestiscono, organizzano o controllano la prostituzione.

1.3. Art. 600-ter c.p.: Pornografia minorile

1.3.1. Testo della norma del Codice Penale ⁽⁴⁾

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) Utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) Recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

1.3.2. Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.3.3. Descrizione

Il comma 1 punisce la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori, ciò per tutelare lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori.

⁽⁴⁾ Così come modificato dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172.



In relazione alle condotte di “reclutamento”, “induzione” e alla norma di chiusura prevista dall’accezione “trarne altrimenti profitto” si rinvia a quanto indicato con riferimento all’art. 600 *bis* c.p.

Per quanto riguarda la condotta di commercio di materiale pornografico, si vogliono reprimere fatti diffusivi (su larga scala) del suddetto materiale, sulla base del presupposto che possono incentivare più gravi comportamenti criminosi. Il commercio implica il perseguimento di uno scopo di lucro e di una, anche se rudimentale, struttura organizzativa. Le condotte previste dal terzo comma integrano fattispecie configurabili solo se i fatti non rientrano nei reati previsti dai commi precedenti.

Il quarto comma completa il quadro delle incriminazioni, tipizzando le condotte residuali sul piano dell’offerta del materiale pedopornografico. La “cessione” implica il contatto tra soggetti determinati, mentre l’“offerta” anticipa la soglia dell’intervento penale e si perfeziona già quando si manifesta la possibilità della cessione, a patto che chi offre possa quantomeno procurarsi facilmente il materiale.

Il comma quinto punisce inoltre anche il soggetto che fruisce delle esibizioni o spettacoli pornografici, al fine di garantire una efficace repressione della prostituzione e della pornografia minorili, colpendo non soltanto l’“offerta” ma altresì la “domanda”

1.3.4. Esemplicazioni

Si riporta di seguito l’esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l’operato – soggetti o strutture che:- reclutano o inducono minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche o dai suddetti spettacoli traggono altrimenti profitto;- fanno commercio di materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto.
- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l’operato – soggetti che assistono ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

1.4. Art. 600-quater: Detenzione di materiale pornografico

1.4.1. Testo della norma del Codice Penale

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

1.4.2. Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

1.4.3. Descrizione

Ad onta della rubrica dell’articolo, che fa solo riferimento alla detenzione, in realtà costituisce reato anche il procurarsi materiale realizzato utilizzando minori.

Poiché si richiede non soltanto che il materiale sia pornografico, ma anche che sia stato prodotto mediante l’utilizzazione dei minori, il reato è stato ritenuto una forma speciale, e più odiosa, di ricettazione.



Per quanto riguarda la detenzione, tale termine ha creato non pochi problemi (dal momento in cui il legislatore aveva così oltrepassato i confini del possesso), potendo, infatti, prescindere addirittura da un rapporto materiale con la cosa e conferire altresì rilievo alle sfumate condotte di possesso virtuale.

1.4.4. Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà associativa:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che consapevolmente si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
- Un dipendente o un soggetto in posizione apicale della Società consapevolmente si procura o detiene - attraverso strumenti informatici messi a disposizione dalla Società - materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

1.5. Art. 600-quater 1 c.p.: Pornografia virtuale

1.5.1. Testo della norma del Codice Penale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

1.5.2. Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.5.3. Descrizione

La norma in esame richiama gli articoli precedentemente esaminati, estendendo l'alveo del materiale pornografico anche alle immagini virtuali, cioè realizzate con tecniche di elaborazione grafica. All'interno della pedopornografia virtuale possono includersi tre differenti ipotesi:

- la pornografia apparente (rappresentazione di adulti con sembianze infantili o adolescenziali);- la pornografia parzialmente virtuale (quale risultato di fotomontaggi o di altre operazioni intese ad affiancare il volto di un minore al corpo di un adulto e viceversa, oppure a creare immagini anche in parte artificiali ma in cui compaia una parte di corpo di un minore in carne ed ossa);
- la pornografia totalmente virtuale (che indica immagini in tutto artificiali che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia dell'autore).

1.5.4. Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà associativa:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che: a) realizzano esibizioni pornografiche o producono materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai fini dell'art. 600-quater 1 c.p., per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali); b) non avendo partecipato alla



produzione di detto materiale, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; c) non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

- Un dipendente o un soggetto in posizione apicale della Società consapevolmente – attraverso strumenti informatici messi a disposizione dalla Società - a) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; b) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

1.6. Art. 600-quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

1.6.1. Testo della norma del Codice Penale

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

1.6.2. Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

1.6.3. Descrizione

La condotta consiste nell'organizzare ovvero anche soltanto nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Il reato presuppone una struttura organizzativa, seppur minima. Richiede, inoltre, l'imprenditorialità, cioè deve trattarsi di attività svolta a fine di lucro e con una certa continuità o con caratteristiche tali da potersene affermare il livello professionale. La propaganda si estrinseca anche nella concreta divulgazione di materiali, informazioni, messaggi inequivocabilmente diretti e idonei a spingere un numero indeterminato di destinatari a partecipare ai viaggi in questione.

L'organizzatore del viaggio deve essere animato dalla finalità della fruizione della prostituzione minorile, affinché venga integrata la fattispecie. Per quanto concerne il propagandare, potendo il viaggio essere organizzato da altri, deve sussistere la coscienza e la volontà, cioè la consapevolezza, che i viaggi siano finalizzati a o comprendano attività di fruizione della prostituzione minorile.

1.6.4. Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà associativa:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che organizzano o propagandano viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.



1.7. Art. 601 c.p.: Tratta di persone

1.7.1. Testo della norma del Codice Penale ⁽⁵⁾

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

1.7.2. Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.7.3. Descrizione

Con il d.lgs. 24/2014 viene esplicitato il catalogo singole condotte di "reclutamento", "introduzione", "trasferimento", "trasporto", "cessione" e l'"ospitare", prima riassunte nel termine "tratta di persone".

La norma in questione incrimina l'ipotesi in cui tali condotte siano perpetrate ai danni di soggetti che già si trovino nelle condizioni di "schiavitù" o "servitù" previste dall'art. 600 c.p.

Tale fattispecie punisce inoltre colui che realizza le medesime condotte avvalendosi delle modalità descritte al primo comma – ovvero mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità ovvero mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità – al fine di indurre o costringere il soggetto passivo del reato a compiere o subire atti che ne comportino lo sfruttamento.

Il reato si configura anche nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto un singolo, pertanto, nel caso di tratta a danno di più persone si configurerà, secondo i casi, un concorso formale di reati, ovvero un'ipotesi di reato continuato.

1.7.4. Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – ovvero concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che commettono "tratta di persone" – su cui esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotte o mantenute in uno stato di soggezione continuativa – al fine di costringerle a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento e che inducono le medesime mediante inganno o costringono le stesse mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

⁽⁵⁾ Così come modificato dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.



1.8. Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi

1.8.1. Testo della norma del Codice Penale⁽⁶⁾

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

1.8.2. Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.8.3. Descrizione

In questa fattispecie, la libertà individuale viene tutelata in relazione ai fatti di alienazione, cessione, acquisto di persona che si trovi nella condizione di schiavitù o servitù, che non costituiscano tratta di persone.

Le condotte appena indicate devono riguardare chi già si trovi nella condizione di schiavitù o servitù di cui all'art. 600 c.p.

1.8.4. Esemplicazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà associativa:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che acquistano o alienano o cedono una persona – su cui esercitano poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotta o mantenuta in uno stato di soggezione continuativa – al fine di sfruttarne la prostituzione o di sottoporla al prelievo di organi.

1.9. Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ⁽⁷⁾

1.9.1. Testo della norma del Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

⁽⁶⁾Così come modificato dalla L. 2 luglio 2010, n. 108.

⁽⁷⁾Così come modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199.



4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.9.2. Autore del reato

Soggetto attivo del reato in esame è da identificarsi sia in colui che, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, lo recluta per destinarlo alla prestazione lavorativa, come descritta dalla norma; sia in chi, mediante lo stesso approfittamento, sottoponga il lavoratore a condizioni di sfruttamento avvalendosi della sua prestazione.

Nonostante il legislatore utilizzi l'espressione "chiunque", quale autore della condotta criminosa, il reato pare potersi considerare come reato proprio, in quanto i due possibili autori del reato possono identificarsi nel "caporale" e nel datore di lavoro.

1.9.3. Descrizione

La nuova formulazione dell'art. 603 bis c.p. prevede al primo comma, ai numeri 1) e 2), che il lavoratore – soggetto passivo del reato - presti la propria attività lavorativa in condizioni di sfruttamento e in stato di bisogno, di cui se ne approfitta l'autore del reato, come sopra riferito.

Con la novella del 2016, viene ribadita la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», mentre scompare dall'orizzonte della tipicità il riferimento ad un'attività organizzata di intermediazione e all'organizzazione dell'attività lavorativa.

Quanto alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione sono, invece, ora previste come circostanze aggravanti al secondo comma del novellato art. 603 bis c.p. e non più quali elementi costitutivi del reato. In tali casi, il fatto è punibile con la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da € 1.000 a € 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Il legislatore è intervenuto anche sugli «indici di sfruttamento» di cui al terzo comma, stabilendo ai numeri 1) e 2) che il reato è integrato quando vi è una reiterata violazione delle norme relative alla retribuzione ed al trattamento normativo dei lavoratori; mentre, per le violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, è indice di sfruttamento la semplice sussistenza di esse.

Infine, la norma in esame prevede, all'ultimo comma, alcune circostanze aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà.

Occorre evidenziare, infine, che il reato del caporale, come previsto dall'art. 603 bis al primo comma, n. 1, c.p., presenta un' importante differenza rispetto a quello del datore di lavoro. Essa concerne l'elemento soggettivo, che consiste nel dolo specifico con riferimento al caporale, mentre per il datore di lavoro si configura il dolo generico.

La novella del 2016 ha introdotto, inoltre, la previsione della confisca, all'art. 603 bis2 c.p., che consegue obbligatoriamente, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni ed al risarcimento del danno, alla sentenza di condanna ed a quella di applicazione di pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 603 bis c.p.. Nel caso di impossibilità, il legislatore ha previsto la confisca obbligatoria c.d. per equivalente, ovvero di beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.



1.9.4. *Esemplificazioni*

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori, stabilendo per gli stessi orari di lavoro, periodi di riposo, ferie in palese violazione della normativa di riferimento, posta a tutela del lavoratore;
- La Società corrisponde ai lavoratori retribuzioni in modo difforme dai CCL nazionali o territoriali o comunque sproporzionati rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato;
- La Società impiega di fatto lavoratori, in forza di un contratto di subappalto con una cooperativa di facchinaggio, omettendo i dovuti controlli sulla regolarità del rapporto di lavoro sottostante, nella consapevolezza di condizioni di lavoro vessatorie praticate dal datore di lavoro degli stessi;
- La Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori interinali o somministrati nella consapevolezza che l'azienda fornitrice della manodopera applica condizioni di sfruttamento del lavoro;
- La Società, nell'adibire i lavoratori a determinate mansioni, non fornisce agli stessi i DPI necessari o non provvede alla fornitura degli stessi, esponendo i lavoratori ai rischi causati dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

1.10. **Art. 603 bis 1: Circostanza attenuante** ⁽⁸⁾

1.10.1. *Testo della norma del Codice Penale*

Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

1.10.2. *Descrizione*

L'art. 603 bis1 prevede una circostanza attenuante speciale che comporta la diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi abbia tenuto un comportamento collaborativo.

Inoltre, è prevista l'indicazione sull'oggetto che possono avere le prove decisive per l'applicazione della circostanza di cui si tratta. La decisività delle prove riguarda sia l'individuazione o la cattura dei concorrenti sia il sequestro delle somme o altre utilità trasferite dai correi.

Infine, vi è un esplicito richiamo per il caso che siano state rese dichiarazioni solo apparentemente collaborative, ma in realtà false o reticenti.

Art. 609-undecies c.p.: Adescamento di minori ⁽⁹⁾

1.11.1. *Testo della norma del Codice Penale*

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a capire la fiducia del

⁽⁸⁾Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, della l. 29 ottobre 2016, n. 199](#).

⁽⁹⁾ Articolo inserito dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172.



minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

1.11.2. Autore del reato

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.11.3. Descrizione

L'introduzione del reato di adescamento di minorenni ha risposto all'esigenza di adempiere a precisi obblighi internazionali che l'Italia ha assunto con la sottoscrizione della Convenzione di Lanzarote. In particolare, l'obiettivo perseguito dall'art. 23 della citata Convenzione è quello di arginare il fenomeno del cd. *child grooming*, ovvero quel comportamento con cui un adulto instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale. L'evidente carenza di tassatività e determinatezza insita nel concetto di adescamento contemplato dall'art. 609 *undecies* c.p., è stata colmata dal legislatore attraverso una definizione espressa, la quale vi comprende «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

La norma, dunque, mira a colpire tutta una serie di atti prodromici all'effettiva lesione della sfera sessuale del minore, anticipando la soglia di rilevanza penale alla mera esposizione a pericolo del bene giuridico, rappresentato dalla libertà e equilibrato sviluppo psico-fisico dello stesso.

Il fatto tipico (*i.e.* l'adescamento) consiste, come anticipato, nel compiere qualsiasi atto diretto a ottenere la fiducia del minore infrasedicenne attraverso artifici, lusinghe o minacce. Sono artifici, come noto, tutte quelle manipolazioni della realtà esterna al soggetto volte a simulare la esistenza di situazioni inesistenti o, viceversa, a dissimulare qualcosa che invece sussiste, le lusinghe rappresentano una sottile forma di raggirio, che sovente fa leva sulla debolezza psicologica intrinseca a tutti quei soggetti che, in quanto inesperti della vita, sono sprovvisti di mezzi di autotutela nei confronti delle insidie più acute. Di più difficile inquadramento è la terza modalità di adescamento tipizzata dall'art. 609 *undecies*, laddove incrimina il comportamento di chi intende carpire la fiducia del minore attraverso la minaccia. Se il carpire la fiducia è da intendersi, come sembra dover essere, come una forma di induzione in errore del soggetto, appare quantomeno difficile ipotizzare come si possa addivenire a tale risultato agendo sulla sfera volitiva, attraverso un atteggiamento minaccioso.

Non è pertanto necessario che l'agente si sia spinto a proporre un incontro alla sua vittima, essendo sufficiente, per l'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie criminosa, che lo stesso sia riuscito ad accaparrarsi il controllo psicologico del minore.

Per integrare la condotta penalmente rilevante non è neppure necessario il compimento di un'attività più o meno prolungata nel tempo, essendo sufficiente la realizzazione di un singolo, unico e semplice atto.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla rappresentazione e volizione di porre in essere una condotta ingannatoria o costrittiva. Ad ovviare la carenza di offensività, il legislatore ha previsto il dolo specifico, richiedendo espressamente che il soggetto agisca con l'intenzione di porre in essere uno dei reati elencati. In quest'ottica, il dolo specifico in questione dovrà leggersi in raccordo con gli ulteriori elementi del fatto tipico, richiedendo che gli atti siano idonei al compimento di quest'ultimo.

1.11.4. Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, anche mediante l'utilizzo della rete internet o altre reti o mezzi di comunicazione, con comportamenti idonei a carpirne la volontà adescano soggetti di età inferiore ai 16 anni, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600 *bis* (prostituzione minorile), 600 *ter* (pornografia minorile), 600 *quater* (detenzione di



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

materiale pornografico), 600 *quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.



3. Le “macro aree” di attività sensibili e i ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive, delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale. Nell'elaborazione, queste “macro aree” - fortemente caratterizzate - sono state tuttavia immediatamente calate all'interno delle fattispecie di reato esaminate. Sono stati inoltre identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Amministrazione

attività sensibili

- a) Selezione e assunzione del personale
- b) Gestione delle risorse umane
- c) Processo finanziario
- d) Gestione delle partnership

Art. 600-bis: Prostituzione minorile

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile operativo

Amministrazione

attività sensibili

- a) Selezione e assunzione del personale
- b) Gestione delle risorse umane
- c) Processo finanziario
- d) Gestione delle partnership

Art. 600-ter c.p.: Pornografia minorile; Art. 600-quater: Detenzione di materiale pornografico; Art. 600-quater 1 c.p.: Pornografia virtuale

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.



Responsabile operativo
Amministrazione

attività sensibili

- a) Selezione e assunzione del personale
- b) Gestione delle risorse umane
- c) Sistemi informativi aziendali
- d) Gestione degli acquisti di beni e servizi
- e) Processo finanziario
- f) Gestione delle partnership

Art. 600-quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile operativo

Amministrazione

attività sensibili

- a) Processo finanziario
- b) Gestione degli omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni
- c) Gestione delle partnership

Art. 601 c.p.: Tratta di persone; Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Amministrazione

attività sensibili

- a) Gestione degli acquisti di beni e servizi
- b) Processo finanziario
- c) Gestione delle partnership

Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Amministrazione



attività sensibili

- a) Selezione e assunzione del personale
- b) Gestione delle risorse umane
- c) Processo finanziario
- d) Gestione delle partnership

4. I protocolli preventivi adottati da Gas Intensive.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello"), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle "macro aree" di attività sensibili individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati qui considerati, al rispetto di una serie di "Protocolli preventivi" ("di sistema"; "specifici").

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- 1) Gestione delle risorse umane
- 2) Processo finanziario
- 3) Selezione e assunzione del personale
- 4) Gestione dei sistemi informativi aziendali
- 5) Gestione degli omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni
- 6) Marketing e commerciale
- 7) Gestione degli acquisti di beni e servizi
- 8) Gestione delle partnership



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Esterno

attività sensibili

- a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.):
 - 1. Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
 - 2. Raccolta ed archiviazione in appositi files della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati "sensibili"
- a) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari:
 - 1. Elaborazione stipendi e relativa registrazione
 - 2. Pagamento stipendi e relativa registrazione
- b) Gestione anticipi ai dipendenti
- c) Riconciliazioni con la contabilità generale.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- 1. segregazione delle funzioni tra chi aggiorna l'anagrafica dipendenti (Amministrazione e Consulente Esterno) e chi gestisce il loro pagamento (Responsabile Operativo);
- 2. formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cessazione, modifiche delle retribuzioni) siano giustificate da idonea documentazione (Amministrazione);
- 3. utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- 4. definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali sulla base di una politica aziendale collegata al ruolo organizzativo ricoperto in azienda (C.d.A.);
- 5. verifica periodica delle competenze da parte del responsabile gerarchico.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



PROCESSO FINANZIARIO

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico

attività sensibili

a) Attività finanziaria relativa a:

1. Gestione dei flussi finanziari
2. Gestione dei fondi aziendali
3. Impiego di disponibilità liquide
4. Partecipazioni societarie
5. Costituzione del c.d. "Pacchetto Finanziario"

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. le principali attività del processo finanziario riguardano: a) la gestione dei flussi di cassa (Amministrazione e rendicontazione, Consulente esterno); b) i finanziamenti (C.d.A.); c) gli investimenti finanziari (C.d.A.);
2. tutte le attività dei singoli processi devono prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazioni dei compiti (C.d.A.);
3. compiti precisi di autorizzazione e responsabilizzazione per le operazioni di contabilizzazione;
4. con riferimento alla gestione dei flussi di cassa (Amministrazione) occorre distinguere tra: 1) gestione per pagamenti; 2) gestione per incassi; 3) gestione banche;
5. per la gestione dei flussi di cassa per pagamenti occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie; autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto (A.D.) e chi decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni (Responsabile Operativo, Amministrazione); verifica dell'anagrafica fornitori (Partner Tecnico; ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegni con registrazione immediata sul giornale di cassa; obbligo di emissione di assegni "non trasferibili"; custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato; custodia della password per effettuare pagamenti "home banking"; valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile (Amministrazione);
6. per la gestione dei flussi di cassa per incassi occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico, all'interno del file "Programmazione finanziaria di breve" delle posizioni creditorie; esistenza di documentazione giustificativa per ogni incasso (libro giornale ed estratti conto bancari); predisposizione di un protocollo di registrazione dei valori pervenuti; adozione di misure di controllo in caso di ricorrenti incassi parziali; obbligo di registrazione degli incassi in contanti entro le ventiquattro ore successive sul giornale di cassa; controllo periodico dei documenti attestanti lo straordinario incasso per contante al fine di consentire che tutte le operazioni siano state rilevate;



- verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile; accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi della società di tutti i valori ricevuti attraverso la conciliazione dei dati contabili con gli estratti conto delle banche (Amministrazione);
7. per la gestione banche occorre: che le operazioni di apertura, utilizzo e controllo dei conti correnti siano sempre regolati da una specifica procedura formalizzata in coerenza con la politica creditizia della Società (C.d.A.; A.D.), sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile; l'autorizzazione all'apertura e chiusura di conti correnti da parte della funzione delegata e definizione dei poteri di firma (C.d.A.); la verifica periodica delle condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito (A.D.; Amministrazione); il periodico esame dei movimenti effettuati sui conti correnti; le periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato (Amministrazione);
 8. per la pianificazione e gestione finanziaria del c.d. "Pacchetto Finanziario" occorre stabilire ruoli, competenze e responsabilità relativamente alla definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e delle forme e fonti di copertura; una politica finanziaria organica volta alla formazione del c.d. "Pacchetto Finanziario": Gas Intensive monitora ed aggiorna in diminuzione le linee di credito in essere con selezionati istituti finanziari sulla base delle quali i medesimi istituti o istituti connessi hanno rilasciato le fidejussioni richieste da TAG per la gestione della capacità di trasporto; la corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine; accertare la regolare ed economica stipula di contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine; l'autorizzazione da parte del C.d.A. per l'assunzione di passività a medio e lungo termine; il controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; la verifica del corretto impiego delle fonti; le riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento (le riconciliazioni sono effettuate anche dal Revisore contabile); il controllo delle garanzie rilasciate e delle loro eventuali cancellazioni;
 9. per la gestione degli investimenti finanziari occorre: che gli investimenti finanziari a medio e lungo termine siano preventivamente autorizzati dal C.d.A., in aderenza agli indirizzi politici e strategici ed attuati avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli stati membri della UE; l'analisi e la valutazione degli investimenti; la verifica del rispetto delle norme di legge e statutarie; la deliberazione del C.d.A. che autorizzi l'investimento; l'adozione di idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale;
 10. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

(nessuno)



SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Esterno

attività sensibili

- a) Individuazione delle posizioni da ricoprire mediante nuove assunzioni
- b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
- c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
- d) Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti
- e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo.
- f) Formulazione dell'offerta retributiva

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. richiesta di curricula, a seconda delle esigenze della società, anche ad associazioni di categoria e/o ad istituti universitari (Responsabile Operativo, Amministrazione);
2. formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione (A.D., Responsabile Operativo, Amministrazione); i curricula degli assunti vengono conservati in formato informatico o cartaceo;
3. formulazione dell'offerta economica in base a Linee Guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione (C.d.A., A.D.).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Procedura per la selezione e assunzione del personale



GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

ruoli aziendali coinvolti

Amministratore di Sistema (Consulente Esterno)

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
- e) Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela delle intrusioni esterne;
- f) Gestione e protezione dei back up dei dati;
- g) Elaborazione di un DisasterRecovery Plan a tutela del patrimonio informativo

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. esiste una metodologia di qualità per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi della quale, la maggior parte delle volte, rimane evidenza (Sistemi informativi);
2. esiste una procedura per la tracciabilità della manutenzione dei sistemi;
3. i sistemi sono monitorati e gestiti dal responsabile di *maintenance*, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite;
4. esistono software per il controllo e le verifiche dello stato dei sistemi informatici;
5. il DataCenter è protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate (Amministratore di sistema e consulenti esterni). L'accesso alla rete dei sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza;
6. Ogni singolo pc ha installato un firewall (le policy sono gestite a livello centrale per le varie tipologie di firewall e non è possibile cambiarle localmente, ma dal solo Amministratore di sistema), che si attiva automaticamente quando il pc non è collegato alla rete aziendale, e due antivirus (uno a livello di posta elettronica ed uno a livello di clide);
7. GAS INTENSIVE ha chiaramente informato gli utenti che non è possibile installare nessun software o hardware che non sia stato approvato dai sistemi informativi;
8. tutta la posta che si trova nelle cartelle Cestino e Posta indesiderata viene mantenuta per un periodo di mesi uno e poi automaticamente eliminata; la rimanente posta nella inbox non è soggetta a limiti temporali ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;
9. il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM ed Antivirus, oltre a delle IP gestite da società esterne che redigono *grey list* che effettuano un controllo-filtro tale da bloccarne immediatamente l'ingresso;
10. il sistema è dotato di antivirus;
11. la posta elettronica istituzionale è visibile solo da parte degli utenti dell'area specifica, mentre quella privata solo dal singolo utente;
12. tutti gli utenti che possono navigare in internet dalla rete aziendale, accedono a qualsiasi categoria di sito.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

GESTIONE DEGLI OMAGGI, REGALIE, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Gestione omaggi e regalie
- b) Erogazioni liberali
- c) Sponsorizzazioni

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve essere sempre salvaguardato il principio di separazione delle responsabilità per le fasi di: richiesta/proposta (C.d.A.); autorizzazione preventiva (C.d.A.); monitoraggio e controllo (Amministrazione);
2. nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve sempre essere inserito un tetto massimo di spesa; ove si decida di andare oltre il tetto massimo ovvero si decida di derogare alla procedura ordinaria, occorre l'autorizzazione del C.d.A.;
3. le sponsorizzazioni più ingenti sono definite da apposito contratto, mentre per quelle di importo decisamente esiguo vi è evidenza contabile (da fattura).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



MARKETING E COMMERCIALE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Servizi di consulenza
- b) Elargizione
- c) Attività di sponsorizzazione

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "marketing e commerciale" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. formalizzazione del contenuto delle consulenze al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza e i criteri di scelta del consulente (A.D., Responsabile Operativo);
2. adozione e utilizzo di un tariffario standard di mercato per la definizione del compenso da corrispondere al consulente ovvero, in casi particolari, condivisione del compenso con l'A.D. (Responsabile Operativo);
3. attivazione della consulenza, da parte del Responsabile Operativo, nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida indicate dall'A.D. (A.D.; Responsabile Operativo);
4. evidenza documentale del controllo sulla consulenza ricevuta prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità di quanto prodotto (Responsabile Operativo, Amministrazione);
5. evidenza formale della lettera di richiesta dell'elargizione e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'ente beneficiario;
6. approvazione della elargizione, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte del C.d.A. su proposta del Responsabile Operativo (C.d.A.; Responsabile Operativo);
7. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni (C.d.A.);
8. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione (Responsabile Operativo);
9. possibilità di sponsorizzare, previa delibera del C.d.A., eventi attinenti le attività e le materie che ruotano intorno al mondo (C.d.A.).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Amministratore con procura

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Selezione dei fornitori
- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
- d) Emissione degli ordini di acquisto
- e) Gestione delle importazioni/esportazioni

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio di acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
3. coincidenza tra le caratteristiche del bene da acquistare individuate dal richiedente interno e le caratteristiche del bene realmente acquistato;
4. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo
5. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
6. necessario ricorso ai fornitori qualificati per ciascuna tipologia di acquisto;
7. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi ;
8. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
9. richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
10. approvazione degli ordini d'acquisto di servizi e beni in base a definiti livelli autorizzativi;
11. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico adottato da Gas Intensive, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
12. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
13. gestione contratti attraverso il sistema informatico e previa sottoposizione a un consulente legale;
14. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DELLE PARTNERSHIP CON CONTROPARTI ITALIANE E/O ESTERE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Tecnico

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a)** Si intendono i rapporti che i rappresentanti dell'Ente intrattengono con rappresentanti sia nazionali (sia regionali che locali) sia estere, per la realizzazione di iniziative di vario genere tra le quali, ad esempio, attività progettuali o di sponsorizzazione svolte in collaborazione con gli stessi.
1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 3. *Concussione (artt. 317 e 110 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. approvazione del progetto di partnership da diversi soggetti aziendali nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni (per i casi che comportano un notevole impegno di risorse economiche è prevista l'approvazione del C.d.A.) (Presidenza);
2. formalizzazione degli accordi con la controparte tramite la stesura di Protocolli di Intesa, ovvero accordi in cui vengono individuati obiettivi ed attività da svolgere, e successiva stipula di Accordi Esecutivi per attuare le singole attività di cui si compone il progetto di partnership (Presidenza, A.D.);
3. evidenza del monitoraggio periodico sull'andamento delle attività progettuali e controllo della non conformità delle stesse a quanto previsto dal contratto (Responsabile Operativo);
4. valutazione sui risultati della collaborazione, necessaria per l'autorizzazione al pagamento (Consigliere Delegato, Responsabile Operativo);
5. operatività nel rispetto dei protocolli preventivi specifici contenuti all'interno dell'area sensibile - del presente Modello - denominata "Gestione degli acquisti di beni e servizi".

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



5. I “processi strumentali” relativi ai reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01)

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, i processi considerati strettamente “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “a rischio reato”.

Nell'ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area “strumentale”.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “macro aree” sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- 1) Gestione dei sistemi informativi aziendali
- 2) Processo finanziario
- 3) Gestione delle partnership

Come è possibile notare, tutti i processi strumentali rappresentano anche “macro aree” di attività sensibili. Ciò significa che l'abbinamento con il “processo strumentale” varierà a seconda della “macro area” di attività sensibile che si prende in considerazione.

Per quanto riguarda la descrizione dei “processi strumentali”, facciamo riferimento a quanto già descritto sopra, all'interno degli omologhi paragrafi, nell'ambito del capitolo n. 4, “I protocolli preventivi adottati dalla Società”.



GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

ruoli aziendali coinvolti

Amministratore di Sistema (Consulente Esterno)

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
- e) Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela delle intrusioni esterne;
- f) Gestione e protezione dei back up dei dati;
- g) Elaborazione di un DisasterRecovery Plan a tutela del patrimonio informativo

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. esiste una metodologia di qualità per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi della quale, la maggior parte delle volte, rimane evidenza (Sistemi informativi);
2. esiste una procedura per la tracciabilità della manutenzione dei sistemi;
3. i sistemi sono monitorati e gestiti dal responsabile di *maintenance*, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite;
4. esistono software per il controllo e le verifiche dello stato dei sistemi informatici;
5. il DataCenter è protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate (Amministratore di sistema e consulenti esterni). L'accesso alla rete dei sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza;
6. Ogni singolo pc ha installato un firewall (le policy sono gestite a livello centrale per le varie tipologie di firewall e non è possibile cambiarle localmente, ma dal solo Amministratore di sistema), che si attiva automaticamente quando il pc non è collegato alla rete aziendale, e due antivirus (uno a livello di posta elettronica ed uno a livello di clide);
7. GAS INTENSIVE ha chiaramente informato gli utenti che non è possibile installare nessun software o hardware che non sia stato approvato dai sistemi informativi;
8. tutta la posta che si trova nelle cartelle Cestino e Posta indesiderata viene mantenuta per un periodo di mesi uno e poi automaticamente eliminata; la rimanente posta nella inbox non è soggetta a limiti temporali ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;
9. il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM ed Antivirus, oltre a delle IP gestite da società esterne che redigono *grey list* che effettuano un controllo-filtro tale da bloccarne immediatamente l'ingresso;
10. il sistema è dotato di antivirus;
11. la posta elettronica istituzionale è visibile solo da parte degli utenti dell'area specifica, mentre quella privata solo dal singolo utente;
12. tutti gli utenti che possono navigare in internet dalla rete aziendale, accedono a qualsiasi categoria di sito.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



PROCESSO FINANZIARIO

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico

attività sensibili

b) Attività finanziaria relativa a:

1. Gestione dei flussi finanziari
2. Gestione dei fondi aziendali
3. Impiego di disponibilità liquide
4. Partecipazioni societarie
5. Costituzione del c.d. "*Pacchetto Finanziario*"

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. le principali attività del processo finanziario riguardano: a) la gestione dei flussi di cassa (Amministrazione e rendicontazione, Consulente esterno); b) i finanziamenti (C.d.A.); c) gli investimenti finanziari (C.d.A.);
2. tutte le attività dei singoli processi devono prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazioni dei compiti (C.d.A.);
3. compiti precisi di autorizzazione e responsabilizzazione per le operazioni di contabilizzazione;
4. con riferimento alla gestione dei flussi di cassa (Amministrazione) occorre distinguere tra: 1) gestione per pagamenti; 2) gestione per incassi; 3) gestione banche;
5. per la gestione dei flussi di cassa per pagamenti occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie; autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto (A.D.) e chi decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni (Responsabile Operativo, Amministrazione); verifica dell'anagrafica fornitori (Partner Tecnico; ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegni con registrazione immediata sul giornale di cassa; obbligo di emissione di assegni "non trasferibili"; custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato; custodia della password per effettuare pagamenti "home banking"; sussistenza delle casse; valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile (Amministrazione);
6. per la gestione dei flussi di cassa per incassi occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico, all'interno del file "Programmazione finanziaria di breve" delle posizioni creditorie; esistenza di documentazione giustificativa per ogni incasso (libro giornale ed estratti conto bancari); predisposizione di un protocollo di registrazione dei valori pervenuti; adozione di misure di controllo in caso di ricorrenti incassi parziali; obbligo di registrazione degli incassi in contanti entro le ventiquattro ore successive sul giornale di cassa; controllo periodico dei documenti attestanti lo straordinario incasso per contante al fine di consentire che tutte le operazioni siano state rilevate; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile;



accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi della società di tutti i valori ricevuti attraverso la conciliazione dei dati contabili con gli estratti conto delle banche (Amministrazione);

7. per la gestione banche occorre: che le operazioni di apertura, utilizzo e controllo dei conti correnti siano sempre regolati da una specifica procedura formalizzata in coerenza con la politica creditizia della Società (C.d.A.; A.D.), sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile; l'autorizzazione all'apertura e chiusura di conti correnti da parte della funzione delegata e definizione dei poteri di firma (C.d.A.); la verifica periodica delle condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito (A.D.; Amministrazione); il periodico esame dei movimenti effettuati sui conti correnti; le periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato (Amministrazione);
8. per la pianificazione e gestione finanziaria del c.d. "Pacchetto Finanziario" occorre stabilire ruoli, competenze e responsabilità relativamente alla definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e delle forme e fonti di copertura; una politica finanziaria organica volta alla formazione del c.d. "Pacchetto Finanziario": Gas Intensive monitora ed aggiorna in diminuzione le linee di credito in essere con selezionati istituti finanziari sulla base delle quali i medesimi istituti o istituti connessi hanno rilasciato le fidejussioni richieste da TAG per la gestione della capacità di trasporto; la corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine; accertare la regolare ed economica stipula di contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine; l'autorizzazione da parte del C.d.A. per l'assunzione di passività a medio e lungo termine; il controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; la verifica del corretto impiego delle fonti; le riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento (le riconciliazioni sono effettuate anche dal Revisore contabile); il controllo delle garanzie rilasciate e delle loro eventuali cancellazioni;
9. per la gestione degli investimenti finanziari occorre: che gli investimenti finanziari a medio e lungo termine siano preventivamente autorizzati dal C.d.A., in aderenza agli indirizzi politici e strategici ed attuati avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli stati membri della UE; l'analisi e la valutazione degli investimenti; la verifica del rispetto delle norme di legge e statutarie; la deliberazione del C.d.A. che autorizzi l'investimento; l'adozione di idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale;
10. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DELLE PARTNERSHIP

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Tecnico

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Si intendono i rapporti che i rappresentanti dell'Ente intrattengono con rappresentanti sia nazionali sia regionali sia locali per la realizzazione di iniziative di vario genere tra le quali, ad esempio, attività progettuali o di sponsorizzazione svolte in collaborazione con gli stessi.
4. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 5. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 6. *Concussione (artt. 317 e 110 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

6. approvazione del progetto di partnership da diversi soggetti aziendali nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni (per i casi che comportano un notevole impegno di risorse economiche è prevista l'approvazione del C.d.A.) (Presidente);
7. formalizzazione degli accordi con la controparte tramite la stesura di Protocolli di Intesa, ovvero accordi in cui vengono individuati obiettivi ed attività da svolgere, e successiva stipula di Accordi Esecutivi per attuare le singole attività di cui si compone il progetto di partnership (Presidente, A.D.);
8. evidenza del monitoraggio periodico sull'andamento delle attività progettuali e controllo della non conformità delle stesse a quanto previsto dal contratto (Responsabile Operativo);
9. valutazione sui risultati della collaborazione, necessaria per l'autorizzazione al pagamento (A.D., Responsabile Operativo).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



6. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal codice etico della Società.

In generale è necessario:

- introdurre specifici divieti nel codice etico;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili *partnership* commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche sopra richiamate;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari;
- diversificare i punti di controllo, all’interno della struttura aziendale, preposti all’assunzione e gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, costo della manodopera;
- richiedere che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori.



7. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale così come individuati nell'art. 25 *quinquies* d.lgs. n. 231 del 2001;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine alla commissione dei reati contro la personalità individuale;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi delle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti, l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la personalità individuale, qualora inerenti le medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione dei delitti di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater* 1, 600 *quinquies*, 601, 602 c.p.